

STATUTO DELLA FONDAZIONE "I LINCEI PER LA SCUOLA"

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata "I Lincei per la Scuola".

ART. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in Roma, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei.

ART. 3 – SCOPO

La Fondazione si propone, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di promuovere e coordinare un progetto per una nuova didattica della scuola, anche in conformità a quanto previsto dal protocollo sottoscritto dallo stesso Ministero e dall'Accademia Nazionale dei Lincei in data 4 marzo 2013.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi identici o simili;
- b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, convegni, incontri, pubblicando eventuali atti e documenti elaborati in tali sedi e assumendo tutte le iniziative idonee a favorire un intenso rapporto con gli enti interessati ai medesimi scopi.

ART. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- a) dalla somma di Euro 100.000,00 inalienabile e vincolata al perseguimento degli scopi statutari, conferita all'atto della costituzione dall'Accademia dei Lincei a gravare sul Fondo Feltrinelli;
- b) dal diritto – sempre attribuito dall'Accademia dei Lincei – di godere per il periodo di dieci anni, a titolo gratuito, di due locali, individuati a Palazzo Corsini per un valore di Euro 20.000,00;
- c) da una raccolta di libri, sempre conferita dall'Accademia dei Lincei che consta dei volumi di cui all'elenco allegato, ordinati e sistemati da porre nei locali messi a disposizione dall'Accademia, per un valore di Euro 5.000,00;
- d) da eventuali donazioni, eredità, legati e dai contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente le pervenissero per atti di liberalità.

ART. 5 – FONDO DI GESTIONE

Il Consiglio Direttivo, di cui al successivo art.7, in sede di approvazione del rendiconto, delibera l'accantonamento ad un fondo di gestione di somme utilizzabili per far fronte ai costi generali e allo svolgimento delle attività statutarie.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio Direttivo
- b) Il Comitato di indirizzo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, di cui quattro, compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei e uno nominato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ciascun membro dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Al Consiglio Direttivo sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il compimento degli atti reputati utili o opportuni nel perseguire le finalità della Fondazione. Rientra nella competenza del Consiglio Direttivo anche il potere di deliberare sulle seguenti materie:

- programmazione annuale dell'attività sociale;
- approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;
- nomina del Segretario Generale;

ART. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Egli è nominato dal Consiglio di Presidenza dall'Accademia Nazionale dei Lincei, per un triennio e può essere confermato nell'ufficio per una sola volta.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri del medesimo sono esercitati dal Vice Presidente, anch'egli nominato dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

ART. 9 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio può attribuire la carica di Presidente Onorario a persone che abbiano significativamente contribuito al perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 10 – IL COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di indirizzo è chiamato a esprimere pareri sull'indirizzo generale della Fondazione. Esso è composto di norma da 12 (dodici) membri designati dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei e scelti tra figure del mondo scientifico-culturale. Il Comitato di indirizzo elegge tra i propri membri un Coordinatore ed un Vice Coordinatore.

Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore. Il Comitato dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere designati per una sola volta.

ART. 11 – AMMINISTRAZIONE E COORDINAMENTO

La gestione amministrativo-contabile della Fondazione è svolta dagli uffici amministrativi dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ai quali compete anche la

predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario della gestione.

Gli uffici dell'Accademia Nazionale dei Lincei svolgono le funzioni di segreteria e coordinamento delle attività della Fondazione.

ART. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La sorveglianza e il controllo contabile della Fondazione sono affidati al Collegio dei Revisori dei conti dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

ART. 13 – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCI – AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio verrà redatto, sotto responsabilità del Presidente della Fondazione, il rendiconto economico e finanziario della gestione, accompagnato da una relazione illustrativa, nonché un bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Il Consiglio Direttivo provvederà all'esame del rendiconto e delle relative note illustrative, ai sensi e per gli effetti di legge.

In sede di approvazione del rendiconto, il Consiglio Direttivo decide sulla destinazione degli avanzi di gestione. Essi saranno prioritariamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi analoghi ovvero finalità di pubblico interesse.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO

La Fondazione si estingue quando lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile ai sensi dell'art.27 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo delibera la devoluzione del patrimonio all'Accademia Nazionale dei Lincei- Fondo Feltrinelli.

F.to Lamberto Maffei

F.to Giuseppe Ramondelli